

Con la [circolare INPS 18 dicembre 2018, n. 119](#) si forniscono le modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i **periodi di servizio comunque prestati** dal personale delle **Forze armate**, Carabinieri compresi, possono essere **riscattati ai fini pensionistici**, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino a un massimo di cinque anni.

Le istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari passati all'impiego civile, invece, non possono avvalersi del riscatto. Il superstite che ha diritto alla pensione può presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del militare.

La circolare, inoltre, spiega cosa si intende con "periodi di servizio comunque prestato" e fornisce chiarimenti sulla **modalità di presentazione della domanda di riscatto, del calcolo e del pagamento dell'onere.**